

BOZZE DI STAMPA

5 luglio 2016

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

**Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia
di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali
(2344)**

EMENDAMENTI

Art. 1.

1.2

MANDELLI, BOCCARDI

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) al comma 1, le parole: "sia nella fase di previsione che di rendiconto" sono sostituite dalle seguenti: "in sede di rendiconto"».

1.3

COMAROLI, ARRIGONI, TOSATO, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO,
CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) al comma 1, le parole "sia nella fase di previsione che di rendiconto" sono sostituite da "in sede di rendiconto"».

1.4

COMAROLI, ARRIGONI, TOSATO, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) al comma 1, dopo le parole: "sia nella fase di previsione che di rendiconto" sono aggiunte le seguenti: "ovvero per le regioni e province autonome solo in fase di rendiconto fino al completo esaurimento dell'ammontare dell'avanzo di amministrazione vincolato derivante da trasferimenti statali e dell'Unione Europea"».

1.5

MANDELLI, BOCCARDI

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) al comma 1, dopo le parole: "sia nella fase di previsione che di rendiconto" sono aggiunte le seguenti: "ovvero per le regioni e province autonome solo in fase di rendiconto fino al completo esaurimento dell'ammontare dell'avanzo di amministrazione vincolato derivante da trasferimenti statali e dell'Unione Europea"».

1.6

COMAROLI, ARRIGONI, TOSATO, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) al comma 1, dopo le parole: "sia nella fase di previsione che di rendiconto" sono aggiunte le seguenti: "ovvero per le regioni e province autonome solo in fase di rendiconto"».

1.7

MANDELLI, BOCCARDI

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) al comma 1, dopo le parole: "sia nella fase di previsione che di rendiconto" sono aggiunte le seguenti: "ovvero per le regioni e province e autonome solo in fase di rendiconto"».

1.200

PERRONE

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 1, le parole da: ", sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano:" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "nella fase del rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10"».

1.9

MANDELLI, BOCCARDI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «conseguono un saldo non negativo» con le seguenti: «conseguono un saldo pari a zero».

1.10

MANGILI, BULGARELLI, LEZZI

Al comma 1, lettera a), in fine, sostituire le parole: «conseguono un saldo non negativo» con le seguenti: «conseguono un saldo pari a zero».

1.11

COMAROLI, ARRIGONI, TOSATO, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «conseguono un saldo non negativo» con le seguenti: «conseguono un saldo pari a zero».

1.12

COMAROLI, ARRIGONI, TOSATO, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «conseguono un saldo non negativo» con le seguenti: «conseguono un saldo non positivo».

1.13

MANDELLI, BOCCARDI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «conseguono un saldo non negativo» con le seguenti: «conseguono un saldo non positivo».

1.201

PERRONE

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. A decorrere dall'esercizio 2017, tra le entrate e le spese finali è incluso il Fondo Pluriennale Vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali"».

1.202 (già 1.100/1)

COMAROLI, ARRIGONI, TOSATO, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», sostituire il secondo e terzo periodo con i seguenti: «Il Fondo pluriennale di entrata e di spesa è iscritto fra le entrate e le spese finali di cui al comma 1. Per gli anni 2017 - 2019 la legge-di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, stabilisce l'entità del Fondo pluriennale di entrata e di spesa che è possibile-iscrivere.»

1.29

COMAROLI, ARRIGONI, TOSATO, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, la lettera b), capoverso «1-bis», sopprimere le parole: «compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica».

1.31

MANGILI, BULGARELLI, LEZZI

Al comma 1, lettera b), al capoverso «1-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'avanzo di amministrazione può essere utilizzato nella misura di quanto effettivamente realizzato, solo successivamente all'approvazione del rendiconto, nel rispetto di eventuali condizioni e limiti previsti dalla legge dello Stato».

1.32

MANDELLI, BOCCARDI

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'avanzo di amministrazione può essere utilizzato nella misura di quanto effettivamente realizzato, solo successivamente all'approvazione del rendiconto, nel rispetto di eventuali condizioni e limiti previsti dalla legge dello Stato».

1.33

COMAROLI, ARRIGONI, TOSATO, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'avanzo di amministrazione può essere utilizzato nella misura di quanto effettivamente realizzato, solo successivamente all'approvazione del rendiconto, nel rispetto di eventuali condizioni e limiti previsti dalla legge dello Stato».

1.34

COMAROLI, ARRIGONI, TOSATO, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», aggiungere, infine, il seguente periodo: «L'iscrizione a bilancio dell'avanzo di amministrazione vincolato derivante da trasferimenti dallo Stato e dall'Unione Europea non costituisce violazione delle norme sull'equilibrio di bilancio.»

1.35

MANDELLI, BOCCARDI

Al comma 1, lettera b), capoverso: «1-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'iscrizione a bilancio dell'avanzo di amministrazione vincolato derivante da trasferimenti dallo Stato e dall'Unione Europea non costituisce violazione delle norme sull'equilibrio di bilancio».

1.36

MANDELLI, BOCCARDI

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In fase di previsione non è considerato ai fini del saldo di cui al comma 1 il fondo crediti di dubbia esigibilità.»

1.37

COMAROLI, ARRIGONI, TOSATO, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In fase di previsione non è considerato ai fini del saldo di cui al comma 1 il fondo crediti dubbia esigibilità».

1.38

COMAROLI, ARRIGONI, TOSATO, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera c), capoverso «comma 2», primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «in quote costanti».

1.39

COMAROLI, ARRIGONI, TOSATO, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera c), capoverso «comma 2», sopprimere l'ultimo periodo.

1.40

COMAROLI, ARRIGONI, TOSATO, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«*c-bis*) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"*2-bis*. Gli enti territoriali che registrano un debito medio procapite inferiore alla media del proprio comparto ai sensi di cui al comma 3, dell'articolo 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183 possono escludere le spese per investimenti dal saldo di cui al comma 1 fino al raggiungimento della percentuale media di comparto"».

1.41

MANDELLI, BOCCARDI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c-bis*) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"*2-bis*. Gli enti territoriali che registrano un debito medio procapite inferiore alla media del proprio comparto ai sensi di cui al comma 3, dell'articolo 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183 possono escludere le spese per investimenti dal saldo di cui al comma 1 fino al raggiungimento della percentuale media di comparto"».

1.49

COMAROLI, ARRIGONI, TOSATO, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, alla lettera e), comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I premi di cui al periodo precedente sono ripartiti considerando i parametri di virtuosità così come elencati:

- a) autonomia finanziaria;*
 - b) equilibrio di parte corrente;*
 - c) misura del ricorso alle anticipazioni del proprio tesoriere».*
-

1.50

MANGILI, BULGARELLI, LEZZI

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
«e-bis) il comma 5 è abrogato».*

ORDINI DEL GIORNO

G1.100

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 2344;

premesso che:

la legge di stabilità 2016 ha introdotto per tutti gli Enti locali il «Pareggio di bilancio»;

in data 15 marzo 2016 l'Unione nazionale comuni comunità enti montani – UNCEM – ha inviato a tutti i comuni e alle unioni montane un invito ad approvare ordini del giorno per la richiesta di eliminazione del vincolo del pareggio di bilancio per i 5.754 comuni italiani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;

il contenuto degli ordini del giorno approvati in moltissimi comuni e comunità come ad esempio il Comune di Sereng del Grappa, Vodo Cadore e l'unione montana della Valle del Boite ha il medesimo tenore ed è il seguente:

«rilevato che:

Il nuovo obbligo richiede di conseguire un saldo non negativo calcolato in termini di competenza tra le entrate finali (primi 5 titoli del bilancio armonizzato) e le spese finali (primi 3 titoli del nuovo bilancio); il pareggio è imposto a tutti i Comuni, compresi coloro che sono stati virtuosi negli scorsi esercizi, e anche ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;

il pareggio di bilancio comporta vincoli per tutti i Comuni, peggiori di quelli relativi al «patto di stabilità» che escludeva i Comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti.

Considerato che:

i comuni stanno lavorando al bilancio preventivo 2016, per il quale, nelle entrate, vi è in molti casi necessità di attingere dall'avanzo di amministrazione per coprire la costante contrazione di trasferimenti. Il pareggio di bilancio blocca nei Comuni tutti gli investimenti, l'uso dell'avanzo di amministrazione, l'indebitamento per realizzare opere. Ma blocca anche la capacità dei Comuni piccoli di garantire i servizi alle comunità.

Il pareggio favorisce coloro che hanno minore capacità di riscossione (e quindi un fondo crediti più alto) e che sono maggiormente inde-

bitati. Non poche amministrazioni si sono già indebitate e ora si trovano strozzate fra interessi da pagare e impossibilità di procedere con le aggiudicazioni.

Molti piccoli Comuni, virtuosi, nella capacità programmatori a che li contraddistingue, avevano accantonato risorse nell'avanzo da investire per interventi fondamentali per il territorio, compresa l'attivazione di nuovi servizi alla persona e alla comunità, ora bloccati.

Le risorse accantonate dai Comuni non più utilizzabili per investimenti non devono essere trattenuti e bloccati dalla tesoreria dello Stato»;

la nuova normativa istituita ai sensi del decreto legislativo 118 del 2011 prevede norme che penalizzano le piccole realtà comunali contraendo immotivatamente le possibilità di spesa, impedendo l'erogazione di servizi che siano a livello degli *standards* nazionali ed ostacolando l'impiego di un adeguato organico di personale;

impegna il Governo:

a modificare la norma che impone di rispettare il pareggio di bilancio anche ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e non limitarlo ai soli comuni istituiti mediante fusione entro il 1° gennaio 2016; ad una azione efficace e coerente al fine di giungere all'approvazione, in Parlamento, del progetto di legge recante «Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali nonché deleghe al Governo per la riforma del sistema di governo delle medesime aree e per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ambientali.

G1.101

URAS

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 2344;

premesso che:

i piccoli e piccolissimi comuni della Sardegna, in particolare montani o rurali, soffrono di una particolare condizione di isolamento per l'insularità, per condizioni orografiche che determinano situazioni particolarmente svantaggiate che a loro volta sono causa, non ultima, di abbandono e spopolamento come per altro dimostrato da un recente studio della Regione che indica come il rischio spopolamento nell'isola incomba su 166 comuni sotto i mille abitanti, di cui 33 rischiano seriamente l'azzeramento demografico nell'arco di pochi decenni;

la democrazia parte dal basso quindi dai comuni, anche da quelli piccolissimi, nelle cui comunità la cultura del risparmio fa parte da sempre del loro patrimonio senza che nessuno debba loro imporlo dall'alto, e che

permette la tenace ed eroica resistenza alle piccole amministrazioni sparse nelle periferie rurali;

è proprio questa base culturale che infonde la forza di resistere alla crisi economica, al conseguente spopolamento e allo strangolamento finanziario di carattere nazionale causato dall'obbligo del rispetto del patto di stabilità e dalla continua riduzione dei trasferimenti erariali e che non tiene conto delle realtà fattuali che si vivono nei territori periferici specie i più svantaggiati;

le politiche nazionali, che mettono oggettivamente in difficoltà tutti i comuni, calate nelle realtà di territori marginalizzati e impoveriti, rischiano di creare danni maggiori determinando il taglio dei servizi essenziali e la drastica riduzione della loro qualità, senza considerare che l'incidenza dei Comuni sulla spesa pubblica è complessivamente del 7,6 per cento, mentre quella dei piccoli comuni è dell'1 per cento, per cui applicare i vincoli del patto di stabilità a questa percentuale, che riferita ai soli piccoli comuni sardi si riduce a una cifra irrisoria, non produce praticamente nessun giovamento dal punto di vista dell'equilibrio dei conti mentre dà un colpo mortale al senso stesso della loro esistenza,

impegna il Governo:

ad approvare nel primo provvedimento utile una norma che, nel rispetto dei principi di finanza pubblica ed esclusivamente nei casi di violazione riguardanti il mancato rispetto del patto di stabilità interno per il 2015, esenti i piccoli comuni sardi dalle sanzioni di cui all'articolo 31, comma 26, della legge 12 novembre 2011, n.183, qualora gli stessi comuni dimostrino di rientrare dallo sfornamento entro l'anno 2016, anche al netto dei ritardi dei trasferimenti regionali causa ovvero concausa della violazione stessa.

G1.102

BELLOT

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2344;

premesso che:

nel giro di un anno e mezzo per ben quattro volte si sono modificate le normative relative alle facoltà assunzionali degli enti locali invertendo la rotta sostanzialmente rispetto alla direzione intrapresa precedentemente che ampliava le possibilità di assunzione dei comuni rispetto al personale cessato;

da ultimo il comma 228 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208 (legge di stabilità per il 2016) restringeva drasticamente le facoltà assunzionali dei comuni per le assunzioni del personale a tempo indeterminato portandolo di fatto al rapporto di uno a quattro;

sono soprattutto i piccoli comuni o quantomeno quelli al di sotto dei 15.000 abitanti, a soffrire evidenti difficoltà nella gestione delle risorse umane, in aperto contrasto con la disposizione che impone la determinazione del fabbisogno triennale del personale (articolo 39, legge n. 449 del 1997 e articolo 6 comma 4 del decreto legislativo n. 165 del 2001);

impegna il Governo:

a introdurre, nel prossimo provvedimento utile, la modifica dell'articolo 3 comma 5 della legge 24 giugno 2014, n.90 prevedendo l'ampliamento temporale, da tre a dieci anni, per i comuni al di sotto dei 15.000 abitanti, del cumulo delle risorse destinate alla reintegrazione del personale di qualifica non dirigenziale.

EMENDAMENTI

Art. 2.

2.1

COMAROLI, ARRIGONI, TOSATO, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Con apposite intese, la Conferenza delle Regioni e Province autonome può ripartire fra le regioni e province autonome gli spazi finanziari derivanti dal rimborso prestiti per le operazioni di indebitamento per più esercizi finanziari garantendo il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, a livello in comparto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono definiti i criteri che devono ispirarsi anche al principio di riduzione del debito pro-capite in proporzione alla distanza dalla media del debito medio pro-capite calcolato per comparto e i tempi di applicazione"».

2.2

MANDELLI, BOCCARDI

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Con apposite intese la Conferenza delle Regioni e Province autonome può ripartire fra le regioni e province autonome gli spazi finanziari derivanti dal rimborso prestiti per le operazioni di indebitamento per più esercizi finanziari garantendo il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1 a livello di comparto. Con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono definiti i criteri che devono ispirarsi anche al principio di riduzione del debito pro-capite in proporzione alla distanza dalla media del debito medio procapite calcolato per comparto e i tempi di applicazione"».

2.5

MANGILI, BULGARELLI, LEZZI

Al comma 1, lettera a), al capoverso 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ciascun ente territoriale può in ogni caso ricorrere all'indebitamento nel limite delle spese per rimborsi di prestiti risultanti dal proprio bilancio di previsione».

2.200

PERRONE

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, non soddisfatte dalle intese di cui al precedente comma 3, sono effettuate sulla base dei patti di solidarietà nazionali, o in subordine, recuperate entro il triennio successivo, in quote costanti"».

2.14

MANGILI, BULGARELLI, LEZZI

Al comma 1, lettera c), al capoverso 5, primo periodo, sopprimere le parole da: «ivi incluse le modalità» fino alla fine del periodo.

2.15

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Al comma 1, lettera c), al capoverso 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi compreso il caso di mancata intesa regionale».

2.18

MANDELLI, BOCCARDI

Al comma 1 aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«c-bis) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. La disciplina di cui al comma 3 del presente articolo si applica a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5. Ciascun ente territoriale può in ogni caso ricorrere all'indebitamento nel limite delle spese per rimborsi di prestiti risultanti dal proprio bilancio di previsione"».

2.19

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) La disciplina di cui al comma 3 si applica a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5. Ciascun ente territoriale può in ogni caso ricorrere all'indebitamento nel limite delle spese per rimborsi di prestiti risultanti dal proprio bilancio di previsione».

2.201 (già 2.100/1)

COMAROLI, ARRIGONI, TOSATO, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) La disciplina di cui al comma 3 si applica a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5. Ciascun ente territoriale può in ogni caso ricorrere all'indebitamento nel limite delle spese per rimborsi di prestiti risultanti dal proprio bilancio di previsione».

2.20

COMAROLI, ARRIGONI, TOSATO, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis La disciplina di cui al comma 3 del presente articolo si applica a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5. Ciascun ente territoriale può in ogni caso ricorrere all'indebitamento nel limite

delle spese per rimborsi di prestiti risultanti dal proprio bilancio di previsione"».

Art. 3.

3.1

MANGILI, BULGARELLI, LEZZI

Sopprimere l'articolo.

3.2 (testo 2)

MANDELLI, BOCCARDI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «concorre al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni», con le seguenti: «concorre, coerentemente con il fabbisogno standard, al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e di assistenza».

3.4 (testo 2)

COMAROLI, ARRIGONI, TOSATO, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, dopo la parola: «concorre», inserire le seguenti: «coerentemente con il fabbisogno standard», e dopo la parola: «prestazioni», inserire le seguenti: «e di assistenza».

ORDINE DEL GIORNO

G3.100

MANGILI, BULGARELLI, LEZZI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali»,

premesso che:

in relazione alla revisione del meccanismo di flessibilità a fronte delle oscillazioni di carattere ciclico e degli eventi eccezionali, le modifiche apportate agli articoli 11 e 12 della Legge 243 del 2012, operano una semplificazione del meccanismo di perequazione ciclica ivi previsto, eliminando ogni automatismo e sopprimendo l'obbligo sia di prevedere nel Documento di economia e finanza l'entità delle risorse da movimentare nelle diverse fasi del ciclo, sia di sottoporre al parere delle Camere i criteri di riparto adottati;

viene comunque mantenuto il principio secondo il quale i rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie locali sono improntati a un orientamento anticiclico, prevedendo in particolare che:

- nelle fasi avverse del ciclo economico, o al verificarsi di eventi eccezionali, lo Stato concorra al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali;
- nelle fasi positive del ciclo economico le Amministrazioni locali concorrano alla riduzione del debito pubblico;

considerato altresì che:

la semplificazione procedurale proposta aumenta i margini di discrezionalità per il Governo sulla misura dell'intervento per attenuare gli effetti del ciclo sulla finanza pubblica locale, cui fa fronte una maggiore incertezza sulle risorse a disposizione per le Amministrazioni locali e quindi una riduzione della loro capacità di programmazione. Peraltro, così facendo, anche a giudizio dell'Ufficio parlamentare per il bilancio, «non sembrerebbe venir meno la difficoltà di stimare l'incidenza locale gli effetti del ciclo economico, sebbene attenuata dal carattere discrezionale degli interventi anticiclici. Inoltre, l'impianto normativo conferma la possibilità che, indipendentemente dal ciclo economico, possa essere richiesto il concorso delle autonomie locali ad assicurare la sostenibilità del debito, secondo modalità definite con legge»;

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa necessaria al fine di modificare la legge 243/2012, prevedendo che lo Stato debba trasferire alle Amministrazioni locali una quota della maggiore capacità di spesa eventualmente derivante dall'applicazione delle clausole di flessibilità previste dalle regole europee, nel caso in cui tali clausole riguardino fenomeni suscettibili di incidere sulla finanza locale;

a mantenere altresì in vigore la possibilità che spazi di flessibilità siano in parte trasferiti alle Amministrazioni locali sulla base di interventi di carattere discrezionale.

EMENDAMENTI

Art. 4.

4.1

MANGILI, BULGARELLI, LEZZI

Sopprimere l'articolo.

4.2

MANDELLI, BOCCARDI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), capoverso «1», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il contributo è ripartito fra gli enti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni»;*

b) *alla lettera b), sostituire il capoverso «2.» con il seguente: «2. Gli enti di cui al comma 1, nelle fasi favorevoli del ciclo economico, concorrono alla riduzione del debito del complesso delle amministrazioni pubbliche attraverso versamenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato secondo modalità definite con legge dello Stato nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge».*

4.3

COMAROLI, ARRIGONI, TOSATO, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il contributo è ripartito fra gli enti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 e successive modificazioni»;*

b) *al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:*

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli enti di cui al comma 1, nelle fasi favorevoli del ciclo economico, concorrono alla riduzione del debito del complesso delle amministrazioni pubbliche attraverso versamenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato secondo modalità definite con legge dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge».

4.4

COMAROLI, ARRIGONI, TOSATO, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, dopo le parole: «dello Stato», inserire le seguenti: «, d'intesa con la Conferenza Unificata,».

4.5

COMAROLI, ARRIGONI, TOSATO, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e comunque in misura indirettamente proporzionale al contributo storico versato dalle Regioni e dagli Enti locali per la medesima finalità».

4.6

MANGILI, BULGARELLI, LEZZI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

4.0.200

GUERRIERI PALEOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art.4-bis.

(Modifica all'articolo 18 della legge 24 dicembre 2012, n. 243)

1. All'articolo 18 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, è inserito in fine il seguente periodo: "Ai fini dell'accesso ai dati raccolti per fini statistici ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, l'Ufficio è equiparato agli enti ed uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale"».

4.0.201

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifica all'articolo 18 della legge 24 dicembre 2012, n. 243)

1. All'articolo 18 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, è inserito in fine il seguente periodo: "Ai fini dell'accesso ai dati statistici, l'Ufficio è equiparato agli enti ed uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322"».

4.0.202

COMAROLI, ARRIGONI, TOSATO, CENTINAIO, CANDIANI, STEFANI, CALDEROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifica all'articolo 18 della legge 24 dicembre 2012, n. 243)

1. All'articolo 18 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, è inserito in fine il seguente periodo: "Ai fini dell'accesso ai dati statistici, l'Ufficio è

equiparato agli enti ed uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322"».
